

el



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 445/2020/R/eel, recante *Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Orientamenti finali (DCO)* (prot. n. 162/20, termine invio osservazioni 1 dicembre 2020, inviata a [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)).

\* \* \*

## **Premessa**

Energia Libera apprezza il DCO, che costituisce un passo importante verso la conclusione del procedimento avviato più di 3 anni fa con la delibera 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel, adottata a seguito delle sentenze della giustizia amministrativa in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema (**OGdS**) fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto di energia. Grazie al meccanismo delineato dall'Autorità le imprese di vendita potranno finalmente essere ristrate degli OGdS versati alle imprese di distribuzione ma mai riscossi dai clienti finali, portando così a compimento un processo lungo e complesso, che ha visto ripetute interazioni tra le Associazioni e l'Autorità, i cui risultati si ritengono condivisibili. Si vedono infatti con favore la maggior parte delle modifiche e delle novità introdotte dall'Autorità rispetto al meccanismo proposto al *Tavolo Tecnico Oneri – Gestione pregresso*, cui l'Associazione ha partecipato tra il 2019 e il 2020. Si evidenziano tuttavia criticità nell'applicazione *ex post* agli operatori delle condizioni necessarie al ristoro del credito, nonché perplessità sulle assunzioni adottate dall'Autorità con riferimento al supposto recupero della morosità nel *pricing*. Inoltre, sebbene si condivida l'obiettivo di incentivare gli operatori a un'efficiente gestione del credito, i meccanismi proposti sembrano eccessivamente penalizzanti. Tali aspetti saranno trattati in sede di risposta ai singoli spunti di consultazione. In ogni caso, auspichiamo che alla consultazione faccia rapidamente seguito il provvedimento che disciplini il meccanismo, con gli affinamenti e correzioni suggeriti nel presente documento.

## **Risposta ai singoli spunti di consultazione**

*Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?*

Si condivide la proposta.

*Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?*

Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali. Per quanto concerne l'accesso al meccanismo, resta ovviamente intesa la possibilità di parteciparvi anche per le aziende che hanno avviato l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali successivamente all'anno 2016.

*Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?*

Energia Libera, pur apprezzando gli sforzi fatti dall'Autorità per strutturare un meccanismo che corrisponda, agli utenti del trasporto aventi diritto, gli importi spettanti, garantendo al contempo la correttezza e la veridicità degli importi stessi, rileva alcuni aspetti di criticità nella proposta presentata nel DCO. In particolare, sebbene si condivida l'intento generale di incentivare una efficiente gestione della morosità, è necessario sottolineare che, ai fini della determinazione dell'ammontare riconosciuto, non possono essere applicate condizioni vincolanti quando queste non erano previste dalla regolazione vigente nel momento in cui il credito è maturato. Si fa in particolare riferimento agli obblighi di implementazione di tutte le azioni previste dal TIMOE e di adesione al Sistema Indennitario in qualità di Utenti Uscenti, come di seguito argomentato.

#### *OGdS Non Riscossi*

Subordinare il riconoscimento degli OGdS non riscossi al completamento tempestivo di tutti i passaggi previsti dal TIMOE per la gestione della morosità - nonostante sia comprensibile la scelta dell'Autorità di attestare l'impiego di pratiche efficienti nel recupero del credito da parte delle imprese partecipanti - presenta alcune rilevanti criticità.

In primo luogo, le attività di sospensione ed interruzione della fornitura, dalle quali dipende l'eventuale rimozione del punto di prelievo dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento in costanza di mora del cliente finale, non sono nel controllo dell'impresa di vendita. L'esecuzione delle stesse, infatti, è compito del distributore locale, che per svariati motivi (ad esempio esaurimento della capacità sospensiva, ritardi nel rispondere alle richieste di prestazione del venditore) può darvi seguito con tempistiche anche molto dilazionate rispetto a quelle richieste dal venditore. In alcuni casi, dunque, potrebbe succedere che il venditore non si veda riconosciuto l'ammontare OGdS spettante a causa di fattori che non dipendono da lui, pur avendo efficacemente e tempestivamente utilizzato gli strumenti nella sua disponibilità.

In secondo luogo, in alcuni casi le imprese di vendita, per scelte legate ai costi da sostenere per le attività di sospensione e soprattutto di interruzione della fornitura o ai termini contrattuali da esse proposti ai clienti finali, potrebbero non aver proceduto nel passato con alcuni passaggi previsti dal TIMOE - compiendo una scelta legittima - in quanto non obbligate ad espletare tutte le procedure previste dallo stesso TIMOE. Soprattutto per quanto riguarda il pregresso, prevedere che possano essere ammessi soltanto gli oneri facenti riferimento a crediti perseguiti attivando tempestivamente tutte le procedure permesse dal TIMOE penalizzerebbe ingiustamente i venditori che non l'abbiano fatto per scelte di *business* legittime all'epoca, prese senza poter conoscere questo rilevante limite imposto solo successivamente del meccanismo discusso nella presente consultazione.

In terzo luogo, non si ritiene condivisibile la disciplina particolare legata allo *switching*, nella parte in cui prevede che, per accedere al meccanismo, l'UdT abbia richiesto l'indennizzo al sistema indennitario in tutti i casi previsti dalla regolazione, riconoscendogli poi eventualmente solo gli importi per OGdS non inclusi nel corrispettivo CMOR: l'utilizzo dello strumento è, come noto, facoltativo per i venditori. Anche in questo caso i venditori che in passato non si fossero avvalsi del sistema indennitario si vedrebbero penalizzati *ex-post* per scelte fatte senza essere a conoscenza del meccanismo solo ora proposto dall'Autorità.

Con riferimento al corrispettivo CMOR corrisposto dal cliente finale sembra necessario chiarire come individuare le quote di OGdS afferenti lo stesso corrispettivo, essendo questo indennizzo calcolato in modo forfettario e non associabile alle fatture e quindi agli oneri ad esse associate.

### *OGdS Rinunciati*

Per quanto riguarda gli importi OGdS rinunciati, si esprime forte apprezzamento per il loro riconoscimento nel meccanismo in esame. Riteniamo tuttavia che anche gli OGdS rinunciati legati a cessioni del credito in cui l'ammontare recuperato sia inferiore al 50% del credito per OGdS oggetto dell'accordo debbano essere almeno parzialmente ammessi al meccanismo. Infatti, l'ammontare recuperato rispetto al valore nominale dei crediti ceduti non è obbligatoriamente un criterio che attesti l'efficienza e l'efficacia del venditore nel perseguire la morosità. Al contrario, spesso le imprese di vendita, per scelte aziendali assolutamente legittime, scelgono di cedere crediti estremamente deteriorati a valori molto inferiori rispetto al nominale soltanto dopo aver fatto il possibile per recuperare quanto più possibile degli importi dovuti. Si propone dunque di fare una distinzione tra gli oneri rinunciati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito dei clienti o cessioni del credito *in bonis*, per i quali i valori soglia previsti nel DCO possono essere accettabili, e gli oneri rinunciati a seguito di cessione di crediti deteriorati; per questi ultimi, identificabili come i crediti ceduti recuperando meno del 50% del valore ceduto, andrebbe previsto il pieno riconoscimento purché l'operatore dimostri di aver operato la cessione

dei crediti in modo efficiente e, solo per questa tipologia di cessioni, di aver ceduto i crediti solo dopo aver attuato tutte le azioni di recupero credito previste per gli oneri non riscossi.

Si segnala peraltro che se dovesse invece essere confermata l'idea di riconoscere solo parzialmente gli oneri ceduti, sarebbero ingiustamente penalizzati gli operatori che hanno operato le cessioni di crediti deteriorati, giungendo al paradosso per cui gli operatori sarebbero incentivati per il futuro a non effettuare più cessioni del credito nel caso di crediti deteriorati, potendo così ottenere il pieno ristoro attraverso la componente degli oneri non riscossi.

*Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?*

Si apprezza l'attuale formulazione della proposta in oggetto che sembra accogliere quanto proposto da Energia Libera (si veda la nostra nota 20 ottobre 2020, prot. n. 129) con riferimento all'insussistenza di elementi che portino ad assumere un recupero implicito della morosità associata agli oneri generali di sistema tramite *pricing* successivamente alle sentenze del giudice amministrativo in materia.

Tuttavia, si ritiene che anche l'assunzione di un recupero tramite *pricing* di tale morosità prima delle sentenze definitive poggi su elementi discrezionali. Le strategie di *pricing* adottate dai venditori - specialmente dagli operatori di puro mercato libero - in un contesto caratterizzato da una forte competizione sul prezzo, discendono, infatti, da una molteplicità di fattori, che possono in certe fasi discostarsi dal criterio della piena copertura della morosità attesa, soprattutto per le componenti di sistema passanti per il venditore.

Inoltre, si rileva come la formulazione proposta dall'Autorità risulti particolarmente penalizzante per gli operatori caratterizzati da bassi livelli di *unpaid ratio*, in contrasto con la ratio generale del meccanismo che invece dovrebbe essere volto a favorire gli operatori efficienti nel recupero credito. Si fa presente infatti che con i valori proposti, alcuni operatori, caratterizzati da bassi livelli di *unpaid ratio*, avrebbero una penalizzazione derivante dalla componente legata al *pricing* ben superiore agli ammontari di OGdS Non Riscossi e Rinunciati afferenti al periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017. Tale penalizzazione non troverebbe fondamento in alcuna strategia di *pricing* efficiente (l'operatore, posto che abbia effettivamente scelto di recuperare la morosità nel *pricing* prima del 31 gennaio 2017, certamente non avrebbe recuperato più della sua morosità attesa). A tal proposito si chiede un attento riesame e possibilmente una condivisione della metodologia con cui sono stati calcolati i valori di "*recPricing*" che sembrano particolarmente elevati soprattutto con riferimento al segmento di clienti MT e BT altri usi.

Ci sembra inoltre opportuno chiarire che le partite negative derivanti dall'applicazione della componente legata al *pricing* non si compensino con le partite positive afferenti diversi segmenti di clienti (se, ad esempio, un operatore ha un risultato positivo derivante dalla differenza tra gli oneri richiesti e la componente legata al *pricing*, mentre ha un valore negativo per la stessa differenza su un altro segmento di clienti, queste due partite non dovrebbero compensarsi). La stessa compensazione andrebbe evitata con riferimento a diversi periodi temporali (le partite negative legate al periodo in cui opera la decurtazione legata al *pricing* non dovrebbero “erodere” le partite positive dei periodi successivi).

*Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?*

*Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta*

In ottica di semplicità del meccanismo, con riferimento al segmento della bassa tensione, occorrerebbe fare riferimento al numero di clienti finali, individuando come morosi i clienti per i quali risulti anche solo una fattura non pagata o parzialmente pagata nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017.

Anche per i segmenti della media e alta tensione, dove occorrerebbe fare riferimento ai consumi associati ai clienti finali, sarebbe preferibile individuare come consumo dei clienti finali morosi quello associato ai clienti per i quali risulti anche solo una fattura non pagata o parzialmente pagata nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017.

Resta inteso che, per le aziende che hanno iniziato l'attività di vendita solo successivamente al termine del periodo individuato per l'applicazione del fattore “OGdS Recuperabili nel pricing” (e che quindi non hanno servito clienti nel periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2017) e che parteciperanno al Meccanismo, tale fattore sarà posto pari a zero.

*Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?*

Tale coefficiente non si ritiene correttamente individuato in quanto gli oneri riconosciuti dovrebbero essere, a nostro parere, eventualmente decurtati con riferimento all'efficienza dell'utente nella gestione degli incassi solo nei casi in cui l'utente presenti una morosità legata agli oneri di sistema più elevata rispetto a quella complessiva, mentre nei casi in cui il dato di morosità dell'utente è in

linea con il dato medio, l'utente non dovrebbe subire alcuna decurtazione degli oneri non riscossi richiesti. Questa scelta non snaturerebbe eccessivamente le sentenze dei giudici amministrativi che hanno ribadito più volte che gli oneri non riscossi non debbano gravare sul venditore, principio rispetto al quale è accettabile una piccola decurtazione degli oneri non riscossi solo nel caso in cui l'utente si dimostri particolarmente inefficiente nella gestione del credito, ma sicuramente non nel caso in cui l'utente sia in linea con il mercato.

Si propone pertanto che  $\sigma_{UdT,i}$  sia pari a:

- 1, se l'*unpaid ratio* dell'operatore si colloca al di sotto della media o intorno alla media (ossia, se  $\delta_{UdT,i} < 1,25$ );
- 0,8, se l'*unpaid ratio* dell'operatore si colloca al di sopra della media (ossia, se  $\delta_{UdT,i} > 1,25$ ).

Inoltre, si chiede che nella formula si faccia riferimento all'*unpaid ratio* medio degli operatori del settore (invece che degli operatori partecipanti al meccanismo), in modo che l'*unpaid ratio* medio verso cui confrontarsi possa essere conosciuto *ex ante* dall'operatore, che solo in questo modo disporrebbe di tutti gli elementi necessari a scegliere tra meccanismo ordinario e semplificato.

*Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?*

In linea generale, si condividono modalità e tempistiche per l'accesso al meccanismo.

*Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?*

Si ritiene che il DCO non dettagli sufficientemente la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione per dare un giudizio completo e definitivo su tale aspetto. Non è infatti, chiaro con quale granularità debbano essere forniti, nella proposta dell'Autorità, i dati e i documenti richiesti, se per esempio con riferimento ai dati aggregati per Utente del Trasporto o se riferiti ai singoli clienti, ai singoli POD o alle singole fatture.

In ogni caso, è nostra opinione, che:

- con riferimento ai singoli importi, in occasione della presentazione dell'istanza, questi vadano forniti per Utente del Trasporto senza dettaglio per cliente/fattura;
- con riferimento al rispetto delle condizioni richieste per l'accesso, queste possano essere – almeno in prima istanza - oggetto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'Utente del trasporto, così evitando l'invio massivo per cliente di tutta la singola documentazione a riprova, la quale, ove ritenuto necessario a discrezionalità dell'Ente procedente, dovrà comunque essere resa disponibile dall'Utente del Trasporto entro un limitato periodo di tempo dalla richiesta.





L'Utente del Trasporto, comunque, dovrebbe, come anche previsto dalla consultazione, *“registrare e archiviare tutta la documentazione rilevante per la determinazione dell'ammontare riconosciuto e delle condizioni di ammissibilità ed efficienza al fine di messa a disposizione all'Autorità nell'ambito di successivi controlli anche a campione”*.

Inoltre, come riportato nella risposta dedicata, si segnala che nel DCO non è chiaro quali siano i documenti “semplificati” da presentare nel caso si scegliesse il regime, appunto, semplificato.

Infine, per quanto riguarda i documenti necessari per iscrivere al meccanismo oneri non riscossi facenti riferimento ai clienti finali diversi dai domestici sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, si suggerisce che sia ritenuta sufficiente la copia della dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale del debitore, che già comportano un notevole pregiudizio economico.

*Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?*

Si ritengono accettabili le tempistiche proposte nell'ipotesi che la delibera venga pubblicata entro fine anno, in modo da avere il tempo per valutare se optare per il regime semplificato o per quello ordinario e per poter predisporre la documentazione necessaria. In ogni caso si ritiene necessario un tempo equivalente a quello prospettato nel documento ma traslato nel tempo, qualora il provvedimento non fosse adottato nel corso del 2020. La delibera, comunque, dovrebbe essere molto chiara e dettagliata sulla documentazione da fornire in caso di partecipazione e non lasciare che tale aspetto sia definitivamente chiarito dalla pubblicazione dei moduli da parte di CSEA.

*Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?*

Si ritiene di fondamentale importanza che l'opzione di poter usufruire di un meccanismo semplificato, in alternativa al meccanismo ordinario, venga prevista per tutto il periodo transitorio e non soltanto per la prima sessione del 2021, in modo da rendere il procedimento più snello operativamente, contenendo gli oneri amministrativi dei soggetti disposti ad avere un recupero non puntuale dei crediti non riscossi.

A tal proposito si chiede di chiarire se la documentazione da allegare all'istanza del meccanismo semplificato sia limitata a:

- a) evidenza dell'importo OGDsNRD individuato nei valori riscontrabili nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TUIC e nei bilanci di esercizio approvati; precisiamo che gli oneri generali di sistema non riscossi non sono reperibili direttamente in alcuna voce di bilancio o in voci delle comunicazioni



fornite ai sensi del TIUC, pertanto sarebbe più semplice individuarne il valore tramite utilizzo di un parametro moltiplicativo da applicare alle suddette voci aggregate di bilancio o di comunicazioni TIUC;

- b) documentazione attestante la sussistenza di precise procedure aziendali di gestione e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi.

Non è infatti incontrovertibilmente chiaro nel DCO che la documentazione da presentare non coincida, invece, con quella per la presentazione dell'istanza al regime ordinario, tra cui vi è anche, al punto e), *“la relazione accompagnatoria di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile dell'azienda indicata nelle comunicazioni obbligatorie ai sensi del TUIC e nei bilanci di esercizio approvati”*.

La documentazione in generale, ma la suddetta relazione in particolare, è molto onerosa in termini di risorse operative e economiche, pertanto si preferirebbe che i documenti da presentare a corredo dell'istanza semplificata si limitino ad essere quelli sopra richiamati ai punti a) e b).

Preme, inoltre, segnalare che, in considerazione dell'onerosità connessa anche al “Regime semplificato” per come è stato ipotizzato nel documento, la percentuale del 70% individuata, potrebbe essere accettabile solo a fronte di effettivi benefici in termini di semplificazione offerti dal regime. Si chiede, pertanto, di rivedere al rialzo la percentuale, portandola al 90%, sia per la prima sessione che per le successive, per cui si auspica l'introduzione del regime semplificato in alternativa a quello ordinario. Questo sia in considerazione del fatto che il livello di semplificazione non è così spinto come ci si aspettava anche in esito ai Tavoli tecnici e sia perché non viene più fatta alcuna menzione ai costi legali che vengono sostenuti dalle aziende per il recupero del credito, e che potrebbero anche aumentare se verrà richiesta maggiore efficienza nel recupero.

In alternativa, si propone che gli operatori che opteranno per il “Regime semplificato”, e quindi riceveranno il 70% dell'ammontare riconosciuto, sia data comunque la facoltà di presentare una richiesta nella sessione successiva del maggio 2022 per ottenere il conguaglio del mancante 30%, previa ripresentazione dell'istanza e delle relative informazioni secondo le regole del regime ordinario.

